

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

❖ ❖ ❖ PROVINCIA DI AGRIGENTO ❖ ❖ ❖

(tel. 0922846911 – fax 0922840312

www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 di registro – seduta del 08 settembre 2014

OGGETTO	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) – ANNO 2014.
----------------	---

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Presidente per propria determinazione, ai sensi dell'art.20, comma 1, della l.r.26 agosto 1992, n.7 e s.m.i., si è riunito il Consiglio comunale, in sessione STRAORDINARIA ed URGENTE, seduta PUBBLICA ed in PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	presente	assente	N.	Cognome e Nome	presente	assente
1	AUGELLO CALOGERO	X		9	SANFILIPPO ANDREA		X
2	GIUFFRIDA GIUSEPPE	X		10	SCIASCIA GIUSEPPE		X
3	SALVAGGIO NINETTA	X		11	SPEZIO MICHELE	X	
4	FRANCAVIGLIA PASQUA		X	12	LICATA IGNAZIO	X	
5	AMATO LIBORIA	X		13	TODARO ROSALIA	X	
6	AQUILINO NINO	X		14	BORSELLINO TERESA		X
7	VIZZI GIUSEPPE	X		15	TORTORICI FRANCESCO		X
8	DI DIO ANGELO SETTIMO		X		Numero Pres./Ass.	9	6

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. **Calogero Augello**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario del Comune, dott.ssa **Rosalia Cantone**.

E' presente il Sindaco Dott. **Nicolò Termine**.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art.20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n.7 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ass/re C/le Dott. Michele Spezio e l'Ass/re C/le Todaro Rosalia.

Scrutatori nominati dal Presidente: Dott. Giuseppe Giuffrida - Dott. Nino Aquilino - Prof.ssa Liboria Amato.

Sono presente altresì, la Dott.ssa Rosa Maria Friscia "Responsabile dell'Area Finanziaria" e l'Arch. Raimondo Taibi "Responsabile dell'Area Tecnica".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato quanto specificato nel verbale n.12 della presente seduta in merito alle presenze dei consiglieri comunali;

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) – ANNO 2014”*, a firma del Sindaco Dott. Nicolo’ Termine e della Dott.ssa Rosa Maria Friscia “Responsabile dell’Area Finanziaria, munita dei pareri di legge;

Sentita la relazione della “Responsabile dell’Area Finanziaria”, che ha specificato l’urgenza della trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Il Presidente del Consiglio Comunale Calogero Augello, constatato che non ci sono altri interventi da fare, invita il C.C. a procedere alla votazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata e seduta come accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale Calogero Augello, con l’assistenza degli scrutatori nominati all’inizio della riunione

DELIBERA

- Di approvare in tutte le sue parti la proposta allegata avente ad oggetto: *“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) – ANNO 2014”*, a firma del Sindaco Dott. Nicolo’ Termine e della Dott.ssa Rosa Maria Friscia “Responsabile dell’Area Finanziaria, munita dei pareri di legge;
- Di dichiarare, su proposta del Consigliere C/le Dott. Giuseppe Giuffrida, l’immediata esecutività della deliberazione con la seguente votazione: voti favorevoli unanimi, espressi per alzata e seduta;
- Di demandare all’Ufficio Ragioneria e Tributi tutti gli atti gestionali conseguenti e necessari scaturenti dalla presente.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Calogero Augello

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. Giuseppe Giuffrida

IL SEGRETARIO C/LE
F.to Dott.ssa Rosalia Cantone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto **Segretario comunale**, giusta attestazione del Messo comunale,

C E R T I F I C A

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

GLI ALLEGATI ALL'ORIGINALE DELLA PRESENTE SI TROVANO DEPOSITATI PRESSO L'UFF. SEGRETERIA E POTRANNO ESSERE CONSULTATI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY, PREVIO CONTATTO CON I RESPONSABILI - TEL.0922846906.

Cattolica Eraclea, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO C/LE

Dott.ssa Rosalia Cantone

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);
- decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li _____

IL SEGRETARIO C/LE

Dott.ssa Rosalia Cantone

La presente è copia conforme all'originale, da trasmettere a _____.

Cattolica Eraclea, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI AREA

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(Provincia di Agrigento)

AREA TRIBUTI - PATRIMONIO
ENTRATE PATRIMONIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.M.

Oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) – Anno 2014

Cattolica Eraclea lì 22/07/2014

Il proponente
F.to Il Sindaco Dott. Nicolò Termine

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (imposta municipale propria)
componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI** (tributo servizi indivisibili)
componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
 - **TARI** (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.**

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote della TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 **l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.**

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui viene svolta l'attività;*

b) per quanto riguarda la TASI:

1) *la disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”.*

“683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.

VISTO il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” convertito, con modificazioni, con la Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

VISTO il decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con legge n. 89 del 23 giugno 2014;

VISTO il d.l. n. 88 del 9 giugno 2014;

VISTA la deliberazione consiliare n. 14 dell'8/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 68 del 02 maggio 2014 e sulla base del Regolamento IUC – Capitolo 3 Regolamento componente TASI – nei seguenti casi:

A) per abitazione principale e pertinenze della stessa:

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

A2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che : "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014, è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 29 aprile 2014 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PROPONE

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:
 - **ALIQUOTA "0" (ZERO) PER MILLE**
 - (Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)
 - a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
 - b) la TASI non è dovuta, per l'azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l'aliquota IMU pari allo 0,2 (due) per mille;
 - **ALIQUOTA "0" (ZERO) PER MILLE**
 - a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della Legge 27.12.2013, n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalla Abitazioni principali e relative Pertinenze e per le aree edificabili;

3) Di non determinare le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC – Capitolo 3 Regolamento Componente TASI – Art. 7 per azzeramento dell'aliquota;

4) Di individuare comunque i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poiché alla loro copertura la TASI non è chiamata, anche in quota parte, per l'anno corrente poiché azzerata ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco si dettagliano tali servizi valutando che i costi saranno inseriti solo allorché la TASI venga deliberata ad aliquota superiore allo zero con indicazione quindi dei relativi costi complessivi di riferimento:

- Pubblica sicurezza e vigilanza
- Tutela del patrimonio artistico e culturale
- Servizi cimiteriali
- Servizi di manutenzione strade, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
- Servizi socio-assistenziali
- Servizio di protezione civile
- Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC;

7) Di inviare la deliberazione di cui al presente atto al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8) Di dichiarare il presente atto di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000.

9) Di sottoporre al C. C., per l'approvazione, la delibera di cui al presente atto.